

REGIO DECRETO 4 giugno 1938, n. 1269

**Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università o negli Istituti superiori. (038U1269)
(GU n.192 del 24-8-1938)**

Entrata in vigore del provvedimento: 08/09/1938

Art. 1.

È approvato il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

<Omissis>

Art. 48.

Le lauree e i diplomi, conferiti dalle Università e dagli Istituti superiori, vengono rilasciati, in nome del Re e Imperatore, dal rettore o direttore e debbono essere sottoscritti anche dal preside della Facoltà e dal direttore amministrativo. Nelle lauree e nei diplomi non sono indicati i voti conseguiti nel relativo esame, ma si fa speciale menzione della lode, quando questa sia stata concessa. A coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore.